



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino,
nel procedimento iscritto al n. 3354/2022 R.G., sciogliendo la riserva assunta all'udienza
del 27 luglio 2022 ha emesso la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza cautelare proposta da [REDACTED] con ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, depositato
in data 22 giugno 2022;

visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;

OSSERVA

Con ricorso *ex art. 700 c.p.c.* [REDACTED] proponeva istanza cautelare nei
confronti del Ministero dell'Istruzione ed esponeva:

- di avere conseguito la Laurea triennale in [REDACTED]

[REDACTED] nonché la Laurea Specialistica in [REDACTED]
[REDACTED]

- di aver conseguito, in data 30.04.2018, i 24 crediti formativi universitari nelle
discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche presso
l'Università degli Studi di Messina richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le
successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate dall'art. 5 D.lgs 59/2017
(attuativo della L. n. 105/15);

- che, in data 27 maggio 2022 aveva presentato domanda per l'inserimento nelle
Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze di II fascia della Provincia di Messina
2022/2023 e 2023/2024 e di essere attualmente inserita in III fascia, classe di concorso
A/018 nelle Graduatorie di Istituto ed iscritta in II fascia, classe di concorso classe di
concorso A/018 nelle Graduatorie Provinciali;

- che, tuttavia, la piattaforma online non aveva permesso, nonostante in possesso
della laurea e dei 24 cfu, di potersi iscrivere nella Prima fascia della graduatoria provinciale,

costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lamentava la violazione delle Direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE.

Affermava il valore abilitante del diploma di laurea e dei 24 cfu ed eccepiva la nullità e/o illegittimità e/o disapplicabilità dell'ordinanza 112/2022 nella parte in cui non riconosceva tale valore abilitante.

In ordine al *periculum in mora*, evidenziava che, in caso di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, avrebbe potuto notificare il provvedimento ai fini dell'inserzione nelle graduatorie di I fascia GPS e II fascia delle graduatorie d'istituto e rilevava che l'ammissione nella prima fascia delle GPS attribuiva il diritto alle supplenze per gli insegnanti.

Chiedeva, pertanto, venisse accertata, ritenuta e dichiarata la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* e, quindi, che ella disponeva di un titolo abilitante all'insegnamento, per la classe concorsuale di riferimento, con posizione spettante in base al punteggio maturato e che, per l'effetto, venisse ordinato al Ministero resistente di inserirla nella I fascia delle graduatorie provinciale e nella II fascia delle graduatorie d'istituto.

All'udienza del 27/07/2022 il giudice riservava la decisione.

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero resistente, dell'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia, dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina e dei docenti controinteressati che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.

Nel merito si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo Tribunale (ordinanza n. 17053 del 20.7.2022).

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 (Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge n. 124/1999) il Dirigente Scolastico costituisce apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti o tipologia di posto impartiti nella scuola ai fini del conferimento delle supplenze (comma 1); “*i titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo*” (comma 2).

Tali graduatorie, di validità triennale, sono articolate in tre fasce, da utilizzare nell'ordine: - la prima comprende gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; - la

seconda comprende quelli forniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso”; - la terza quelli forniti solo di un titolo valido per l’insegnamento (comma 3).

L’art. 2 del D.M. 374/2017 (Aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020) ha stabilito che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.M. n. 131/2007, cit. “... hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’istituto di II ... gli aspiranti ... non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d’istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all’insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID; 3) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei percorsi di cui agli articoli 3 e 15, commi 1 e 1bis, del decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249/2010; 4) diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. n. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201; 5) diploma di didattica della musica congiunto al diploma di scuola secondaria di secondo grado e al diploma di conservatorio, conseguito sia ai sensi del vigente ordinamento di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508, che dell’ordinamento previgente, in quanto ha valore abilitante ed è valido, quindi, per l’accesso alle graduatorie per le classi di concorso A31 e A32 di cui al D.M. n. 39/1998 e s.m.i.; 6) abilitazione o idoneità conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate, o altre abilitazioni; 7) laurea in Scienze della formazione primaria valida, per l’accesso alle graduatorie della scuola dell’infanzia e/o della scuola primaria; 8) per i posti comuni della scuola primaria, il possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni “Brocca” di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 9) per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico

2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante. Sono, pertanto, esclusi i titoli di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, e delle sperimentazioni "Brocca" di Liceo linguistico in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio; 10) idoneità o abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero riconosciuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36 CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; 11) Gli aspiranti di cui al numero 10) devono possedere la certificazione attestante il requisito della conoscenza della lingua italiana di livello C1 o C2 del Quadro Comune Europeo, a seconda che l'insegnamento riguardi materie tecnico-scientifiche o umanistiche, come meglio indicato nell'allegato "A" alla nota/circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 citata in premessa. Relativamente alle classi di concorso istituite con il D.P.R. 19/2016 nelle quali sono confluite più classi di concorso di cui al D.M. 39/1998 e s.m.i., è considerata valida, quale titolo di accesso, l'abilitazione in una delle classi di concorso del vecchio Ordinamento. Qualora l'aspirante sia in possesso di più abilitazioni, potrà far valere quale titolo di accesso quella più favorevole, mentre le altre saranno valutate quale altro titolo...".

Invece la Legge n. 107/2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ha previsto, al comma 110 dell'art. 1, che "A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento [...]".

Tale legge, ai commi 180-181, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla stessa legge e nel rispetto di alcuni criteri direttivi, tra i quali l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti nella scuola secondaria statale, con accesso riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale (o di un

diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche e musicali) coerente con la classe disciplinare di concorso; con la determinazione a tal fine di requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come crediti curriculari che come crediti aggiuntivi.

Il D.Lgs. n. 59/2017, emanato in attuazione della delega, prevede come requisito di accesso al concorso non già il conseguimento di un'abilitazione (TFA, PAS e SSIS) come in passato, bensì la laurea e il conseguimento di 24 CFU in specifici settori disciplinari ovvero l'espletamento dei tre anni di servizio.

Ai sensi dell'art. 5 di detto decreto, nel testo vigente *ratione temporis*, infatti, “1. *Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico ...,oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*”. L'art. 17, comma 7, inoltre, ha previsto una procedura riservata per i docenti “...che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti...”.

In tale mutato assetto normativo, questo ufficio ha già in altri casi ritenuto (v. tra le più remote ad es. ordinanza cautelare collegiale del 2 dicembre 2019 e ordinanze cautelari del 23 settembre 2020 e del 26 agosto 2021), conformemente ad altra giurisprudenza di merito, che i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all'insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e pertanto anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo” ex art. 5 del Regolamento di cui al D.M. n. 131/2007, da ricondurre quindi, anche in un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione

e/o idoneità previsti dall'art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad "altre abilitazioni").

Infatti, attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell'art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A, - nel senso che essi impediscono ai laureati con 24 CFU per accesso FIT con giudizio idoneo accedere alle graduatorie di circolo e d'istituto di II fascia - appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.

Di contro l'O.M. n. 60/2020 (Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) ha previsto per le neoistituite graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie d'istituto per il biennio relativo agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 requisiti diversi rispetto al passato, specificando che "le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti".

In particolare, l'art. 3 ha suddiviso le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, in due sole fasce: a) la prima, costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda, costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: - per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso; - per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017; 3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

L'art. 11 ha disposto che ai fini del conferimento delle supplenze temporanee il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima resta determinata ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. n. 374/2019; b) la seconda è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti. Le graduatorie di istituto di prima fascia corrispondono alle graduatorie di prima fascia vigenti. L'aspirante a supplenza può presentare domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto, contestualmente alla domanda di inclusione nelle GPS, indicando sino a 20 istituzioni scolastiche nella medesima provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017.

Del pari l'O.M. n. 112/2022 (Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo) nel disciplinare per il biennio 2022/2023 - 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali, prevede sempre all'art. 3 che: - agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio precedente, che non presentino domanda, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti; - che le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda costituita dagli studenti che, nell'anno accademico 2021/2022, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; - che anche le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di

concorso, sono suddivise in due fasce: a) la prima costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche); 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari (pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche); 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

All'art. 11 stabilisce che ai fini del conferimento delle supplenze il dirigente scolastico utilizza le graduatorie d'istituto, articolate in tre fasce: a) la prima determinata ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 60/2022, ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4.

La ricorrente ha lamentato appunto l'illegittimità delle citate ordinanze per violazione della normativa primaria, di cui alla L. n. 107/2015 e al D.Lgs. n. 59/2017, artt. 5 e 17, nella parte in cui non consentono l'accesso alla prima fascia delle graduatorie provinciali per coloro che sono in possesso di un titolo accademico unito ai 24 CFU, avente valore abilitante.

Va inoltre rilevato che sebbene l'art. 44 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, conv. in L. n. 79 del 29 giugno 2022 (Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie) abbia inserito nel menzionato D.Lgs. n. 59/2017 l'art. 2-ter (Abilitazione all'insegnamento), secondo cui *“1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato (...)”*; ed abbia modificato integralmente l'art. 5 (Requisiti di partecipazione al concorso), stabilendo che *“1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (...)”*, eliminando il riferimento ai 24 CFU, tuttavia in sede di conversione è stato previsto all'art. 18-bis (Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo) che *“1. Fino al 31 dicembre 2024 (...) sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento (...)”*.

Alla luce di tale disposizione transitoria la modifica legislativa non pare incidere sull'interpretazione proposta nella presente controversia, tenuto conto che la ricorrente ha conseguito i 24 CFU il 30 aprile 2018.

Deve pertanto ritenersi che la ricorrente ha diritto all'inserimento nella prima fascia delle GPS 2022-2024, che di fatto corrisponde alla seconda fascia delle vecchie graduatorie, e quindi nella seconda fascia delle GI relativamente alla classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane.

Ricorre altresì il *periculum in mora*, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata.

Infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario determinerebbero il permanere di una situazione antigiusuridica, che rischia di pregiudicare lo sviluppo professionale con effetti destinati a crescere esponenzialmente anche per l'immediato futuro (sotto il profilo del punteggio), tenuto conto che l'amministrazione procederà all'attribuzione degli incarichi di supplenza attingendo in ordine dal personale inserito nelle prime fasce delle graduatorie in questione.

Attesa la sussistenza di contrasti giurisprudenziali le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto relativamente alla classe di concorso A018 – Filosofia e Scienze Umane, con posizione spettante in base al punteggio maturato;

- compensa le spese tra le parti.

Messina, 05.08.2022

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Graziella Bellino